

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, 16 aprile 1996, Miacse n. 70/96, prot. n. 09602512, fascicolo 15600/12488

Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 recante "Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza".

La Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 1996 ha pubblicato il Decreto legislativo in oggetto, con il quale viene recepita la direttiva comunitaria del 19 dicembre 1994 che prevede l'elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali e circoscrizionali per i cittadini dell'Unione europea residenti in uno stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

Il principio che sottende la direttiva, e ne costituisce la ratio, è quello della "cittadinanza dell'unione" che rappresenta per il legislatore comunitario il fine fondamentale; di tale principio, che costituisce uno dei cardini del trattato di Maastricht, la direttiva testé recepita realizza una delle tappe principali: il cittadino dell'Unione esprime il suo voto "comunale" nel Paese in cui vive ed opera per realizzare, nella sostanza, il principio di integrazione.

Tanto sinteticamente premesso in ordine alle principali finalità del provvedimento, si fa presente che i Paesi aderenti alla Comunità europea sono i seguenti: Danimarca, Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Austria, Finlandia e Svezia.

Si illustrano, ora, qui di seguito, gli aspetti essenziali della normativa, con particolare riguardo agli adempimenti che ne derivano, tenendo presente che il diritto di voto e di eleggibilità è concesso "alle stesse condizioni" previste dallo Stato membro di residenza per i propri cittadini.

L'art. 1 prevede che i cittadini dell'Unione residente in Italia, per potervi esercitare il diritto di voto alle elezioni comunali e circoscrizionali, devono presentare al Sindaco del Comune di residenza domanda di iscrizione in apposita lista elettorale aggiunta che dovrà essere istituita presso il Comune stesso.

Nella domanda - oltre all'indicazione del cognome, del nome, luogo e data di nascita - dovranno essere espressamente dichiarati:

- a) la cittadinanza;
- b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;
- c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreché non siano già iscritti,
- d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido, resa a norma della legge 4 agosto 1968, n. 15.

Il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro dell'Unione, ed il relativo personale dipendente, può chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del Comune in cui ha sede l'Ufficio diplomatico o consolare, non essendo obbligatorio per essi l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente.

I compiti dei Comuni per quanto concerne l'aspetto elettorale, sono quelli di seguito sintetizzati, fermo restando che, ai fini della preventiva iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, vanno osservate le norme vigenti in materia:

- 1) - A mezzo di apposita, telegrafica istruttoria presso gli uffici del casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza, dovrà essere verificata l'assenza in capo ai richiedenti di eventuali provvedimenti comportanti la perdita dell'elettorato attivo. I documenti richiesti dovranno pervenire al comune entro 48 ore.
- 2) - Dei nominativi risultanti esenti da cause ostative dovrà essere formata, in occasione della prima revisione dinamica utile, apposita lista aggiunta, nella quale i cittadini dell'Unione resteranno iscritti fino a quando non chiederanno di essere cancellati o non saranno cancellati d'ufficio.

La lista deve essere suddivisa in sottoliste sezionali aggiunte ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 4 del Decreto legislativo.

Intervenuto il controllo e l'approvazione delle lista da parte della competente Commissione elettorale circondariale, i comuni cureranno di comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione, accompagnata, in quest'ultimo caso, dall'avvertimento che avverso il provvedimento negativo può essere proposto ricorso, secondo le norme previste dal testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

La domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte da parte dei cittadini dell'Unione può essere presentata in ogni tempo e, in occasione del rinnovo del consiglio comunale non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

In tale ultimo caso, l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene disposta, esperiti gli accertamenti del caso secondo le modalità indicate al precedente punto 1, in sede di revisione straordinaria delle liste elettorali, nei termini indicati al n. 5 del primo comma dell'art. 32 del suddetto testo unico n. 223/1967, e cioè, non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni.

Per i cittadini dell'Unione che chiedono l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune della Provincia di Bolzano, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 50, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 295.

Le norme relative al diritto di eleggibilità alle elezioni comunali e circoscrizionali sono puntualmente disciplinate dall'art. 5 del decreto-legislativo e si ritiene che le stesse non richiedano ulteriori istruzioni.

È, in ogni caso, da sottolineare che la eleggibilità ivi prevista consente la candidatura a consigliere comunale e circoscrizionale nonché l'eventuale nomina a componente della giunta, mentre resta riservato ai cittadini italiani la carica di Sindaco e di Vice-Sindaco.

Tale limitazione espressamente prevista come facoltà esercitata dagli Stati membri in sede di recepimento della direttiva, trova giustificazione, infatti, nell'esigenza di assicurare che funzioni e competenze statali, attribuite dall'ordinamento nazionale agli anzidetti amministratori, siano svolte ed esercitate esclusivamente dai cittadini italiani.

Le SS.LL. sono pregate di voler comunicare quanto sopra ai Comuni delle rispettive province ed ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali ai fini degli adempimenti di competenza.

In particolare, le SS.LL. sono pregate di voler dare alla facoltà che il provvedimento riconosce ai cittadini comunitari la massima diffusione attraverso gli organi locali di informazione e di stampa. Nel contempo, si prega di voler attivare immediatamente i Sindaci dei comuni interessati al rinnovo del consiglio comunale nella prossima tornata elettorale perché, in considerazione anche dei tempi ristretti prescritti per produrre la domanda, promuovano ogni opportuna iniziativa, a livello locale, al fine di pubblicizzare al massimo detta nuova facoltà e mettano a disposizione delle persone interessate gli uffici comunali per fornire ogni informazione utile sulle modalità di compilazione e di presentazione dell'istanza stessa.

Ai fini di cui sopra, si trasmette, in allegato, una bozza di manifesto cui potranno ispirarsi i comuni per informare i cittadini dell'Unione europea residenti in Italia della facoltà loro riconosciuta.